

FONDAZIONE UNIVERSITARIA IUAV
Santa Croce 191, Venezia

Repertorio: n.

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
(aggiornato in conformità al D.Lgs n.50/2016)

per l'esecuzione dei lavori di:

II STRALCIO DEI LAVORI DI RECUPERO CONVENTO DEI CROCIFERI A VENEZIA- secondo lotto attuativo

Codice CUP: C72C16000030008

Codice CIG: 69240491FE

L'anno duemilasedici, il giorno, del mese di, nella sede della Fondazione Universitaria IUAV presso l'ufficio in Venezia, Santa Croce 191,

TRA:

A) il prof. Amerigo Restucci, nato a Matera il 10/11/1942, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della società **Fondazione Universitaria IUAV**, che rappresenta nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e domiciliato, per la carica, nella sede societaria, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione appaltante».

Domicilio fiscale della società: Fondazione Universitaria IUAV, Venezia, Santa Croce 191 - C.F./Partita IVA 00188420277,

E

B) il Sig., nato a il, residente in, Via n., in qualità di dell'impresa, come risulta dal certificato dell'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di, in data Prot. CEW/, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell'Impresa: – Codice fiscale e partita I.V.A. n.:

PREMESSO CHE

- con seduta del CDA di Fondazione Universitaria IUAV del 25.07.2011, è stato approvato il progetto esecutivo del "II STRALCIO DEI LAVORI DI RECUPERO CONVENTO DEI CROCIFERI A VENEZIA";
- che in data 27.10.2010 Fondazione luav ha stipulato un contratto con l'A.T.I. Sacaim –Salmistrari per le opere di recupero dell'immobile, che si sono concluse in data 23 dicembre 2013 e che con tale contratto, solo un primo lotto dei lavori riguardanti il II stralcio è stato realizzato e completato secondo la normativa MIUR,
- in data 11.05.2016 la Fondazione luav ha sottoscritto con il MIUR la convenzione che prevede l'erogazione del cofinanziamento per la realizzazione del II stralcio dei lavori di recupero del Convento dei Crociferi,
- il Responsabile unico del procedimento, arch. Mario Piana, in data 07/11/2016 ha proceduto alla verifica di conformità del progetto esecutivo del secondo lotto attuativo al progetto esecutivo del complessivo II STRALCIO DEI LAVORI DI RECUPERO CONVENTO DEI CROCIFERI A VENEZIA,

- con Delibera del CdA di Fondazione IUAV del 12.12.2016, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs n.50/2016, avvalendosi del criterio dell'offerta **economicamente più vantaggiosa**, e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo **a corpo**;
- con seduta del CDA di Fondazione IUAV del 21/12/2016, è stato approvato il progetto esecutivo del secondo lotto attuativo dei lavori del II STRALCIO DEI LAVORI DI RECUPERO CONVENTO DEI CROCIFERI A VENEZIA;
- in data è stata inviata la richiesta di formulazione dell'offerta, avvalendosi del criterio sopra citato, e con stipulazione del relativo contratto a corpo
- in data l'impresaha fatto pervenire la propria offerta;
- con(provvedimento dell'ente) del..... è stato affidato all'impresa l'appalto per i lavori del secondo lotto attuativo del II STRALCIO DEI LAVORI DI RECUPERO CONVENTO DEI CROCIFERI A VENEZIA, per l'importo di euro.... compresi gli oneri per la sicurezza di Euro, oltre IVA 10%, per complessivi Euro (l'impresa ha inoltre regolarmente indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta);
- sono state effettuate con esito positivo tutte le necessarie verifiche circa il possesso dei requisiti e di idoneità tecnica, organizzativa ed economico-finanziaria, dichiarati in sede di formulazione dell'offerta dalla ditta
- le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state pubblicate nell'indirizzo Internet: della stazione appaltante in data

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. L'ente committente affida all'impresa che accetta, senza riserva alcuna, l'appalto relativo ai lavori del secondo lotto attuativo del II STRALCIO DEI LAVORI DI RECUPERO CONVENTO DEI CROCIFERI A VENEZIA - in base al provvedimento di aggiudicazione prot. n. adottato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c), del D.Lgs. 50/2016.
2. L'affidatario si impegna ad eseguire i lavori alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per una esecuzione dei lavori corretta ed a regola d'arte, sulla base del progetto, dei documenti tecnici elaborati dal capitolato allegato al presente contratto e sua parte integrante.
3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:
 - il Codice identificativo della procedura di affidamento (**CIG**) relativo all'intervento è 69240491FE;
 - il Codice Unico di Progetto (**CUP**) dell'intervento è C72C16000030008.

Articolo 2 - Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- delibera del CdA di Fondazione del 12.12.2016;
- avviso di manifestazione di interesse;
- lettera d'invito;
- provvedimento affidamento appalto del _____;
- capitolato speciale d'appalto;
- elaborati di progetto esecutivo;
- offerta tecnica ed offerta economica;
- lista delle categorie;
- verbale di consegna dei lavori.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non

allegati.

Articolo 3 - Capitolato Speciale d'Appalto

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e degli altri documenti richiamati dal medesimo Capitolato, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Si rimanda a quanto previsto all'art. 29 del presente contratto ed alle relative disposizioni capitolari in ordine agli atti e documenti che fanno parte del contratto e che si intendono dallo stesso espressamente richiamati.
2. E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico allegato al progetto.
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, oltre agli aspetti menzionati nel Capitolato Speciale d'Appalto, anche le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.
4. Per tutti gli aspetti contemplati nell'art. 43 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., taluni dei quali sono disciplinati anche nel presente contratto, si rimanda alle relative disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto che è parte integrante e sostanziale del presente contratto.
5. Si specifica che, conformemente a quanto esplicitato nel primo comma del presente articolo, il Capitolato Speciale d'Appalto si intende integralmente richiamato e costituisce parte integrante del presente contratto sia in relazione a quanto da quest'ultimo non espressamente contemplato sia in relazione a quanto dal medesimo contemplato solo parzialmente.
6. I grafici di progetto, l'elenco prezzi unitari offerti dall'impresa, il Capitolato Speciale d'Appalto (norme generali e norme tecniche), il cronoprogramma sono sottoscritti dalle parti e depositati presso la sede della Stazione Appaltante a comprova degli obblighi assunti da entrambi i firmatari.
7. La Direzione Lavori si riserva di consegnare all'Impresa, nel corso dei lavori e nell'ordine che riterrà opportuno, disegni supplementari delle opere da eseguire con integrazioni esplicative di quanto già previsto.

Articolo 4 - Ammontare del contratto

1. Il corrispettivo dovuto dall'ente committente all'affidatario per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e per l'adempimento del contratto, comprensivo di oneri per la sicurezza (pari ad € 62.000,00), è fissato in Euro 986.501,15 (Euro novecentosottantaseimilacinquecentouno,15), oltre IVA 10%, per complessivi Euro 1.085.151,27 (Euro unmilioneottantacinquemilacentocinquantuno,27).
 2. Il corrispettivo dei lavori è pattuito a corpo e non potrà variare in funzione della quantità eseguita dall'appaltatore.
 3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, in sede di gara attraverso la lista delle categorie e lavorazioni, rimane fisso ed invariabile senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si rimanda alle relative disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
- Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.

Articolo 5 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell'esecutore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, sulla base di quello redatto ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e a quanto indicato all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto che fa parte integrante del presente contratto.
2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Articolo 6 - Termine per l'esecuzione - Penali

1. Il presente contratto produce i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma sul contratto. I lavori sono stati consegnati ed iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi d'urgenza descritti nel Verbale di consegna, che qui si intende integralmente riportato.
2. All'atto della "consegna dei lavori" l'impresa ha nominato e comunicato formalmente il nominativo del

Direttore del cantiere.

3. Il tempo utile per l'esecuzione è fissato in 167 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative e in base a quanto stabilito nel cronoprogramma allegato.

4. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata una penale pari a 70 €/giorno per ogni giorno di ritardo nella consegna di ciascuna camera, complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

5. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione in proporzione ai lavori non ancora eseguiti, nel rispetto dei termini imposti dalla direzione lavori per il ripristino dei lavori non accettabili o danneggiati, nel rispetto delle soglie temporali fissate dal cronoprogramma dei lavori.

6. Per quanto non espressamente disciplinato nei commi precedenti si richiama l'art. 20 (penali) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 7 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali, quali ad esempio.....(necessità gestori)...., che ne impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte, comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, **non spetta** all'esecutore alcun compenso o indennizzo, col che il tempo di esecuzione sarà interamente in capo ed onere dell'appaltatore. Ciò salvo che non sia disposta con apposito ordine della D.L.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

3. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

4. L'esecutore, che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

5. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

6. Le sospensioni o riprese dei lavori sono disciplinate dall'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto, cui si fa rinvio, perché parte integrante del presente contratto.

Articolo 8 - Premio di accelerazione

Nel caso l'impresa completi le opere e/o i lavori in anticipo sul termine pattuito, alla stessa spetterà, per ogni giorno di anticipo e per un massimo di 20 giorni complessivi, un premio di pari all'1 per mille dell'ammontare netto dell'importo contrattuale, a condizione che quanto eseguito sia conforme a quanto previsto dal presente contratto.

Articolo 9 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio

di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. L'esecutore collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati dal presente articolo.

Articolo 10 - Contabilizzazione dei lavori

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) il registro di contabilità;
- d) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- e) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- f) il conto finale e la relativa relazione.

4. La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, cui, pertanto, si fa rinvio. Sinteticamente per l'intervento, il cui corrispettivo è previsto a corpo, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, sarà riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono stati dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo.

I pagamenti in corso d'opera saranno determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 200 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000 s.m.i.

3. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara nella Lista delle Categorie di lavoro di cui all'art.8 del CSA, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.

La stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura maggiore od inferiore rispetto a quanto previsto in contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo, ma alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda alle disposizioni capitolari.

Articolo 12 - Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

3. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. I pagamenti verranno corrisposti in acconto, con scadenza bimestrale, al maturare dello stato di avanzamento dei lavori, (contabilizzati per ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d'incidenza sul valore totale della parte a corpo, così come indicate nel capitolato speciale d'appalto, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute) entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Il pagamento della rata di saldo, con cui si svincolano e liquidano le ritenute, avverrà entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.

I certificati di pagamento delle rate di acconto (SAL) sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti.

5. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

7. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

7. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

9. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

10. Resta stabilito che, essendo l'opera finanziata con contributo statale, l'effettivo pagamento degli acconti e del saldo sarà subordinato all'erogazione alla Stazione appaltante da parte del MIUR dei relativi importi.

Eventuali ritardi da parte del MIUR, nell'erogazione delle somme da destinare ai pagamenti dei S.A.L. e del saldo non saranno comunque ed in ogni caso opponibili alla Fondazione Iuav (art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto).

Pertanto gli interessi moratori per ritardato pagamento decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di valuta del titolo di spesa accreditato dall'Ente pubblico a favore della Stazione appaltante.

11. Per quanto non espressamente menzionato ai precedenti commi si rimanda a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 13 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente commessa, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca:

IBAN:

Intestatario

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

.....
.....
.....

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi ed opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di eventuali danni, per depositi od per estrazioni/rimozioni di materiali;
- g) la custodia, la conservazione delle opere e l'attività di gestione e manutenzione degli impianti così come descritte nei documenti di progetto "Piano di Manutenzione" e "Fascicolo dell'opera del complesso del Convento dei Crociferi fino al collaudo provvisorio;
- l) l'esecuzione, a proprie spese, delle prove sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati. L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori.
- m) le certificazioni DM 37/08, come requisiti d'esecuzione, per tutte le categorie impiantistiche previste dal citato provvedimento, nonché di tutti gli elaborati costruttivi (as built);
- n) la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi;

3. L'appaltatore è altresì responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000 s.m.i.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

5. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26 (spese contrattuali) del presente contratto e all'art.80 del Capitolato Speciale d'Appalto.

15 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 1260 c.c. viene espressamente esclusa la possibilità di cedere il credito derivante dal presente contratto.

Articolo 16 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

3. La stazione appaltante, ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

4. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall'art. 35, commi dal 28 al 34, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.

6. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rimanda a quanto previsto nelle relative disposizioni capitolari e alla stessa norma.

Articolo 17 - Garanzia definitiva e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro

Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del% dell'importo garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 15 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il da, per un importo garantito di Euro 1.000.000,00, così come previsto nella lettera d'invito, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione del contratto, ed Euro 500.000,00 per quanto attiene alla responsabilità civile verso terzi e di euro 5.000.000,00 a garanzia dei danni sulle opere preesistenti.

5. Si fa rinvio a quanto disciplinato ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 18 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. L'appaltatore ha depositato presso la Stazione appaltante:

a) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 comma del decreto legislativo n. 81 del 2008.

4. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 3a) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 3a), ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, come da art. 65 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 19 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. L'appaltatore è obbligato:
 - ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
 - a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016;
 - ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.
2. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva si dà atto che ai fini della stipula del presente contratto è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'Appaltatore.
3. Nel corso dell'appalto la Stazione Appaltante verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e dal Capitolato Speciale d'Appalto.
4. Per ogni altro adempimento non espressamente disciplinato nei commi precedenti, si richiamano le relative disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 20 - Specifiche modalità e termini del certificato di collaudo

1. Il certificato di collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il certificato di collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il certificato di collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
2. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e si intende approvato dalla Stazione appaltante ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.
4. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti.
5. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
6. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
7. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare l'intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.
8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di regolare esecuzione, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio assuma carattere definitivo.
11. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di

collaudo; resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

12. Per quanto non espressamente pattuito si fa riferimento alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 21 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Articolo 22 - Recesso dal contratto

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Articolo 23 - Controversie e foro competente

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Venezia. E' esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 24 - Ulteriori obblighi dell'appaltatore

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:
 - a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
 - a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni variazione dei requisiti, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n.50/2016;
 - a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza e del cronoprogramma.

Art. 25 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte e sono, pertanto, contrattualmente vincolanti tutte le norme, legislative e regolamentari, anche di rango regionale, vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 (per le parti non abrogate)
- il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008);
- il Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000 e s.m.i.) (per le parti non abrogate);
- la normativa vigente in materia di antimafia.

2. Si intendono, inoltre, richiamati il codice civile ove applicabile e le Circolari Ministeriali in materia di lavori pubblici nonché tutta la normativa in materia di impianti, alla quale si fa rinvio per i relativi adempimenti previsti e che l'appaltatore si impegna ad osservare, anche ai fini del subappalto.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli atti e documenti dallo stesso richiamati si fa rinvio alla richiamata normativa.

Art. 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro, oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.. L'imposta sul valore aggiunto, al 10%, è a carico

della Stazione appaltante.

4. E' a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa quanto indicato all'art.80 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 27 - Trasparenza

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, espressamente ed irrevocabilmente:

- attesta che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo d'intermediazione o simili, in ogni caso volte a facilitare la stipula del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, ad alcun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni in ogni caso volte agli stessi fini.

Articolo 28 - Consenso al trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 196/03 s.m.i. in tema di trattamento dei dati personali le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali derivanti dall'esecuzione del contratto medesimo. L'appaltatore esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse all'esecuzione del presente appalto.

2. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 29 – Allegati al contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione appaltante, tutti gli atti e i documenti noti alle parti e da essi sottoscritti per la procedura di gara:

- delibera del CdA di Fondazione IUAV del 21.12.16,
- avviso di manifestazione di interesse,
- lettera di invito
- il capitolato speciale d'appalto (norme generali e norme tecniche),
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni,
- l'elenco dei prezzi unitari offerti dall'impresa,
- dichiarazioni rese dall'impresa a corredo dell'offerta,
- documentazione presentata dall'impresa in sede di gara, composta dai documenti appartenenti alle buste "A – Documentazione", "B – Offerta economica" e "C – Offerta tecnica".
- verbale di consegna dei lavori,
- il cronoprogramma,
- il piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
- il piano operativo della sicurezza;
- il cronoprogramma dei lavori;

2. Fanno altresì parte del contratto la cauzione definitiva n. dd.emessa da e la polizza assicurativa n. dd. emessa da

Di quanto sopra viene redatto il presente atto tra le parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.

FONDAZIONE UNIVERSITARIA IUAV
(Il Presidente)
(prof. Amerigo Restucci)

L'IMPRESA
(Il Legale rappresentante)
(.....)